

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3066

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRANCESCO SAVERIO ROMANO, ALBERTO GIORGETTI,
LAFFRANCO, SANDRA SAVINO, FAENZI, FABRIZIO DI STE-
FANO, RICCARDO GALLO, CIRACÌ, DISTASO, MARTI, FUCCI,
CHIARELLI, PALESE, OCCHIUTO**

Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta municipale propria per i terreni agricoli situati nelle zone svantaggiate

Presentata il 23 aprile 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — La vicenda relativa all'imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli, com'è noto, ha destato clamore e perplessità per l'estrema superficialità e approssimazione con la quale il Governo ha gestito sia dal lato normativo, che procedurale (considerando il ritardo nell'emanazione dei decreti attuativi, in prossimità delle scadenze fiscali), la revisione dei parametri relativi all'applicazione del tributo. Il recente decreto-legge n. 4 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 2015, resosi necessario a seguito della rivolta corale delle imprese agricole, delle associazioni di categoria, delle numerose iniziative parlamentari finalizzate a prevedere l'esonero di questa ennesima tassa sull'agricoltura, nonché delle pesanti cen-

sure del tribunale amministrativo regionale del Lazio (che ha imposto al Governo di rivedere i parametri di esenzione al fine di evitare una sonora bocciatura), nonostante contenga una nuova disciplina meno restrittiva, continua a stabilire misure inique e costituzionalmente illegittime. In tale ambito, fra i nuovi criteri adottati in materia di esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani, il citato decreto-legge n. 4 del 2015 esclude in maniera inaccettabile le zone svantaggiate, i cui territori socialmente ed economicamente in ritardo, rispetto ad altre aree del Paese, rischiano di essere ulteriormente penalizzati da parametri che producono disparità di trattamento difficilmente giustificabili tra territori contigui e affini per caratteristiche morfo-

giche ed economiche. Pertanto, attraverso la presente proposta di legge, composta da un solo articolo, s'interviene in favore delle aree agricole svantaggiate, ugualmente meritevoli dell'attenzione posta nei confronti dei territori montani, esclusi dal pagamento dell'IMU. Nel Mezzogiorno e, in particolare, nella Regione siciliana, l'economia agricola rappresenta, com'è noto, una componente fondamentale, in termini di composizione del prodotto interno lordo e di impiego, le cui zone, storicamente svantaggiate e ormai esauste per una crisi economica tutt'altro che superata in via definitiva, rischiano di

essere ingiustamente punite da decisioni normative inique e illegittime (i cui ulteriori livelli di tassazione aumenteranno il *gap* economico rispetto alle altre aree del Paese e in particolare del centro-nord). A tale fine, la presente iniziativa legislativa modifica la vigente disciplina in materia dei criteri di esenzione dal pagamento dell'IMU sui terreni agricoli (il cui impianto complessivo permane tuttora incerto e distorsivo), estendendola ai terreni agricoli ricadenti all'interno delle zone svantaggiate, in attesa, peraltro, che la giustizia amministrativa si pronunci il prossimo giugno nel merito della vicenda.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica a tutti i terreni agricoli ricadenti nei comuni di cui all'elenco delle zone svantaggiate allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 del Ministero delle finanze.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui alla nota integrativa al bilancio di previsione relativa allo stato di previsione dell'entrata prevista dall'articolo 21, comma 11, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del medesimo periodo in relazione ai singoli regimi interessati.

€ 1,00



17PDL0031540